

SETTORE D - RESPONSABILITÀ CIVILE

LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ

ART. 64

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione:

1. alla proprietà e alla conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l'assicurazione.

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220400) sia indicato il relativo massimale

Sono inoltre compresi i danni:

- a. a cose, prodotti da spargimento d'acqua, da rigurgiti di fognature, purché conseguenti a rotture accidentali di:
 - tubazioni o condutture;
 - impianti tecnici (idrici, igienici e termici).

La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 250,00. Per i danni d'acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati. (cfr. ultimo capoverso art. 19 del Settore A - INCENDIO).

- b. cagionati da caduta di antenne televisive centralizzate, pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
- c. verificatisi negli spazi di proprietà dell'Assicurato, adiacenti e pertinenti al fabbricato stesso, compresi i danni da caduta accidentale degli alberi e loro parti, e quelli derivanti da non tempestivo sgombero di neve e di ghiaccio dai detti spazi e da tetti, balconi e terrazze;
- d. derivanti all'Assicurato, nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione che interessino il fabbricato di sua proprietà e dei familiari con lui conviventi;
- e. derivanti all'Assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione concessa in locazione o in comodato d'uso.

La garanzia opera per i fatti riguardanti la conduzione dell'abitazione e/o l'uso del contenuto, la cui responsabilità civile ricade a qualunque titolo sul locatore, per:

- danni causati a terzi dai conduttori dell'abitazione;
 - morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art.583 del Codice Penale, subite dai conduttori dell'abitazione.
- f. danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
 - g. conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovati nel

sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La presente garanzia è prestata con il limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

e/o

2. a fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod.220400) sia indicato il relativo massimale

A maggior chiarimento si precisa che sono compresi i danni derivanti da:

- a. proprietà, guida ed uso di biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, skateboard elettrico, hoverboard, monoruota elettrica, golfcar, veicoli non a motore, giocattoli a motore elettrico e i droni giocattolo;
- b. proprietà, guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap;
- c. responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o il trasporto di persone, messi in moto o in circolazione all'insaputa dell'Assicurato. Limitatamente a questo punto, l'assicurazione è prestata entro il limite del 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo;
- d. normale attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio, hobbistica, modellismo, partecipazione ad attività scolastiche);
- e. esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela, purché l'imbarcazione sia di lunghezza inferiore a mt 6.50;
- f. proprietà, detenzione ed uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- g. proprietà e possesso di animali domestici, esclusi cani;
- h. uso di cavalli e di altri animali da sella, nonché dalla proprietà degli stessi;
- i. consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento;
- j. infortunio cagionato ad ospiti a seguito di cadute per effetto di acqua, detersivi o cera sui pavimenti;
- k. giochi dei bambini;
- l. attività di volontariato prestate anche presso le associazioni, ma non come iscritti alle stesse;
- m. conduzione della dimora abituale e saltuaria, compresi:
 - uso di apparecchi domestici;
 - caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;
 - caduta di antenne centralizzate installate sul tetto (questa garanzia è limitata alla sola responsabilità dell'Assicurato per la parte di fabbricato di sua proprietà e per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune);
 - caduta all'esterno di oggetti;
 - impianti sportivi, giochi e piscine;
 - mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti, ferma l'esclusione delle cose di loro proprietà o in uso. La garanzia del presente Settore vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle persone componenti il suo nucleo familiare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere;
 - spargimento d'acqua. La presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 250,00. Per i danni d'acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero

dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso art. 19 - Settore A - INCENDIO).

- n. danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata entro il limite del 20% del massimale, così come indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo;
- o. violazione della normativa sulla Privacy di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., i danni di immagine, i danni alla vita di relazione e i danni alla reputazione causati da figli minori dell'Assicurato – sempreché con lo stesso conviventi e come tali risultanti dal Certificato di Stato di Famiglia – determinati da comportamenti afferenti alla pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge al riguardo, e nel caso di minori senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti ad essi per legge equiparati.
La garanzia opera sempreché siano state rispettate le norme regolamentari per l'iscrizione al social network e alle piattaforme internet sopramenzionate.
La garanzia opera con il limite del 20% del massimale con il massimo di euro 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione di una franchigia di euro 500,00 per sinistro. La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, di Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
- p. conseguenti ad inquinamento improvviso ed accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. La presente garanzia è prestata con il limite massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora siano prestate contemporaneamente le garanzie ai presenti punti 1. e 2., la garanzia è estesa anche alla proprietà della dimora abituale e/o saltuaria non indicata nella Polizza (mod. 220440), purché ubicate nel territorio italiano.

Bonus Clienti Groupama

A parziale deroga dell'art 68) lett c) - Esclusioni, la garanzia comprende i danni corporali provocati dal Contraente / Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare, in qualità di trasportati su veicoli e/o natanti di proprietà altrui, inclusi i terzi trasportati sui veicoli e/o natanti stessi. Sono esclusi in ogni caso i danni materiali al veicolo e/o natante sui quali gli Assicurati sono trasportati.

L'assicurazione è prestata entro il limite del 50% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata a condizione che il Contraente sia proprietario di un'autovettura che risulti, al momento del sinistro, assicurata con polizza Rc Auto di Groupama Assicurazioni;

Le garanzie del presente Settore sono prestate fino a concorrenza, per ciascun sinistro, del massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

3. la garanzia per fatti della vita privata è estesa inoltre ai figli del Contraente (purché di età non superiore a 28 anni) non facenti parte del nucleo familiare, poiché residenti altrove per motivi di studio, ai figli minori affidati all'altro coniuge e ai minori in affidamento familiare per il periodo dell'affidamento stesso.

ART. 65**OPZIONE FRANCHIGIA ZERO**

Qualora venga richiamato in Polizza (mod. 220400) il contenuto del presente articolo, in relazione all'Art. 64 - Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) punto 1. - "Proprietà e conduzione del fabbricato e relative pertinenze cui è riferita l'assicurazione" e punto 2 - "Fatti della vita privata con garanzia estesa al mondo intero con esclusione dei rischi inerenti l'attività professionale" la corrispondente franchigia si intende abrogata.

ART. 66**RESPONSABILITÀ ADDETTI DOMESTICI, BADANTI, COLLABORATORI FAMILIARI IN GENERE**

La Società, oltre a quanto previsto all'art. 64 punto 2. - Oggetto dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.), si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o le persone componenti il suo nucleo familiare anche per:

- a. i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;
- b. i danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici.

Sono parificati agli addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i collaboratori familiari in genere.

ART. 67**PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**

Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione prestata con il presente Settore di garanzie:

a)

- il coniuge
- il convivente di fatto
- le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente
- i genitori
- i figli dell'Assicurato
- nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

c) limitatamente ai danni da spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato stesso, sono considerati terzi i figli e i genitori dell'Assicurato, purché con lui non conviventi.

ART. 68**ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. provocati da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;
- b. derivanti dalla rottura di tubazioni, condutture e/o impianti tecnici interrati;
- c. derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore ed aeromobili su strade private e su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ovvero di natanti durante la navigazione o la giacenza in acqua, salvo quanto previsto all'art. 64 punto 2. lett. a) e c) – Oggetto dell'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);

- d. derivanti da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- e. da esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi di industrie, commerci, arti e professioni;
- f. da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate o scaricate;
- h. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i. derivanti dall'esercizio della caccia compreso l'uso di cani;
- j. derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante o pugilato o sports aerei in genere;
- k. derivanti direttamente o indirettamente dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma e misura l'asbesto;
- l. subiti dalle cose assicurate ed indennizzabili in base alle garanzie di cui al SETTORE A - INCENDIO;
- m. derivanti da cani;
- n. derivanti dall'esercizio dell'attività di Bed&Breakfast/Affittacamere, nonché dalla responsabilità verso i clienti fruitori di detti servizi;

Sono, inoltre, esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da perdita, alterazione, riduzione della funzionalità, disponibilità o funzionamento di sistemi informatici, hardware, programmi, software, dati, microchip, circuiti integrati o simili dispositivi informatici o non, causati da un attacco informatico.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 69

FABBRICATI IN CONDOMINIO, LIMITATAMENTE ALLA GARANZIA PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto per la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

GARANZIE FACOLTATIVE**ART. 70****GARANZIA FACOLTATIVA "M" – ESERCIZIO DI BED & BREAKFAST/AFFITTACAMERE - RESPONSABILITÀ CIVILE PER COSE PORTATE DAI CLIENTI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

In deroga al disposto dell'art. 68 lett. n) – Esclusioni, la garanzia si estende all'esercizio dell'attività indicata in polizza (mod. 220400) e alla responsabilità verso i clienti fruitori del servizio. A parziale deroga dell'art. 68 lett. f) e g) – Esclusioni, la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli art. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate nel bed & breakfast/affittacamere dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all'Assicurato. Sono da intendersi "non consegnate" anche le cose riposte dai clienti in mezzi di custodia collocate nelle singole camere. La garanzia è prestata nell'ambito del massimale R.C.T. indicato in polizza (mod. 220400), con il limite per ogni cliente danneggiato di euro 1.000,00 e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo di euro 2.000,00. quale che sia il numero di clienti danneggiati. Agli effetti dell'applicazione del limite di risarcimento che precede, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. Relativamente ai preziosi e valori portati dai clienti e non consegnati in custodia all'Assicurato o che lo stesso abbia rifiutato di ricevere in custodia, la garanzia è limitata ad un importo pari al 40% del limite per ogni cliente danneggiato ed è prestata con l'applicazione di uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ogni sinistro con il minimo di euro 150,00.

Sono esclusi dalla garanzia:

- i preziosi e i valori consegnati all'esercente del bed & breakfast/affittacamere;
- veicoli dei clienti;
- I danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

L'assicurazione vale purchè l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza (mod. 220400) sulla base della normativa regionale vigente.

ART. 71**GARANZIA FACOLTATIVA "N" - PROPRIETÀ ED USO DI CANI**

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 200400)

In deroga al disposto dell'art. 64 punto 2 lett. g) – Oggetto dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e dell'art. 68 lett. m) - Esclusioni, la Società indennizza i danni derivanti da proprietà ed uso di cani anche da guardia. La garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato. Fatta eccezione per i danni cagionati da cani addetti ad accompagnamento di persone non vedenti, la presente garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di euro 100,00 per sinistro. Relativamente ai "cani pericolosi", appartenenti cioè alle seguenti razze o incroci: - American Bulldog, American Staffordshire terrier, Cane da pastore di Charplanina, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore del Caucaso, Cane da Serra da Estrella, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Mastino napoletano, Perro da canapo majorero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Torniak, Tosa, la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia di euro 300,00 per sinistro. In caso di coesistenza di altra assicurazione RC la polizza opererà a secondo rischio.

ART. 72**GARANZIA FACOLTATIVA "O" - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CACCIATORE**

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui, in Polizza (mod.220400) sia indicato il relativo massimale

In deroga al disposto dell'art. 68 lett. i) – Esclusioni, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, così come identificato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge.

Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'Assicurato durante l'esercizio della caccia. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità del Contraente indicato in Polizza (mod. 220400).

La garanzia non è operante:

- a. se l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge;
- b. se l'Assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- c. se l'attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi ed in periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
- d. per danni da incendio;
- e. per danni anche da furto a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- f. per danni inerenti alla proprietà ed all'uso di mezzi di trasporto o di locomozione in genere;
- g. derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni.

IN CASO DI SINISTRO**SETTORE D – RESPONSABILITÀ CIVILE****ART. 73****OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La denuncia deve in specifico contenere oltre alla narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, i cognomi e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro. Inoltre il Contraente o l'Assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all'acquisizione degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole.

ART. 74**GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato per il pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale e/o penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta definizione.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.

ART. 75

CORRESPONSABILITA'

La copertura assicurativa è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza (mod.220400). Detto massimale per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti tra quelli indicati nella definizione di ASSICURATO contenuta nelle DEFINIZIONI delle presenti Condizioni di Assicurazione (mod. 220399).